

2.6 Conseguentemente, la domanda attorea risulta meritevole di accoglimento limitatamente all'importo di € 23.695,50 e, per l'effetto, parte convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attrice l'importo complessivo di € 23.695,50, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo; infatti, gli interessi non potranno decorrere dalla data, antecedente, della messa in mora, atteso che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il debito dell'*accipiens* in buona fede produce interessi solo dalla proposizione di apposita domanda giudiziale (conformemente a Cass., Sez. U, Sentenza n. 14886 del 25/06/2009).

3.1 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite vengono poste a carico di parte convenuta soccombente, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario, e sono liquidate, vista anche la nota spese depositata dall'Avv. Fabiani, tenuto conto del criterio del "*decisum*" (ossia € 23.695,50, cfr. SS.UU., Sentenza n. 19014 dell'11/09/2007, oggi recepito dall'art. 5, co. 1, del recente D.M. n. 140/2012 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale), in considerazione della notevole complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, nella misura indicata in dispositivo, adeguatamente aumentata rispetto ai valori medi di riferimento.

Le spese della consulenza tecnica di parte, inserite nella nota spese attorea, non possono essere tenute in considerazione in quanto non risultano documentate.

3.2 L'accoglimento della domanda attorea in misura di gran lunga inferiore rispetto all'iniziale *petitum* giustifica l'apposizione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.

P. Q. M.

Il Tribunale Ordinario di Treviso, ex Sezione Distaccata di Montebelluna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:

1) condanna parte convenuta INTESA SANPAOLO s.p.a. a corrispondere a parte attrice l'importo di € 23.695,50, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo;

2) pone le spese della c.t.u. a firma del dott. Massimo Roma definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;

3) condanna parte convenuta INTESA SANPAOLO s.p.a. a corrispondere al procuratore di parte attrice Avv. Fabiani le spese di lite sostenute, liquidate in complessivi € 4.300,00, di cui € 508,00 a titolo di spese, il resto per compenso, oltre accessori come per legge.

Treviso, 31/10/2013

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Annalia Bassette

Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo

(c) Copyright Antares Srl

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 2-2 NOV. 2013

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Annalia Bassette